



***Comune di Piateda***  
Prov. di Sondrio

*Area Demoanagrafica*  
*Servizio Cimiteriale*

*Regolamento*

***POLIZIA MORTUARIA***

Approvato con Deliberazione di C. C. n. 34 del 26.11.2008



## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Competenze
- Articolo 4 - Responsabilità
- Articolo 5 - Presunzione di legittimazione
- Articolo 6 - Servizi gratuiti ed a pagamento
- Articolo 7 - Atti a disposizione del pubblico

#### CAPO II - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 8 - Denuncia delle cause di morte ed accertamento della morte
- Articolo 9 - Depositi di osservazione ed obitori
- Articolo 10 - Cadaveri a Disposizione della scienza
- Articolo 11 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico
- Articolo 12 - Imbalsamazione e tanatoprassi

#### CAPO III - FERETRI

- Articolo 13 - Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 14 - Verifica e chiusura feretri
- Articolo 15 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 16 - Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 17 - Piastrina di riconoscimento

#### CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 18 - Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 19 - Trasporti funebri
- Articolo 20 - Orario dei trasporti
- Articolo 21 - Riti religiosi o civili
- Articolo 22 - Trasporto salme
- Articolo 23 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Articolo 24 - Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione
- Articolo 25 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 26 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 27 - Trasporto di ossa, ceneri, resti mortali ed esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
- Articolo 28 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

### TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

#### CAPO I - CIMITERI

- Articolo 29 - Elenco cimiteri
- Articolo 30 - Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo 31 - Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 32 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

## CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 33 - Disposizioni generali
- Articolo 34 - Piano regolatore cimiteriale

## CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 35 - Inumazione
- Articolo 36 - Cippo
- Articolo 37 - Tumulazione
- Articolo 38 - Deposito provvisorio

## CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 39 - Esumazioni ordinarie
- Articolo 40 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 41 - Esumazione straordinaria
- Articolo 42 - Estumulazioni
- Articolo 43 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 44 - Raccolta delle ossa
- Articolo 45 - Oggetti da recuperare
- Articolo 46 - Disponibilità dei materiali

## CAPO V – CREMAZIONE

- Articolo 47 - Crematorio
- Articolo 48 - Creazione
- Articolo 49 - Dispersione delle ceneri
- Articolo 50 - Affidamento dell'urna cineraria
- Articolo 51 - Autorizzazione alla sepoltura di urne
- Articolo 52 - Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie
- Articolo 53 - Modalità conservative delle urne
- Articolo 54 - Creazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

## CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 55 - Orario
- Articolo 56 - Disciplina dell'ingresso
- Articolo 57 - Divieti speciali
- Articolo 58 - Riti funebri
- Articolo 59 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture
- Articolo 60 - Lastre di chiusura ed ornamenti
- Articolo 61 - Fiori e piante ornamentali
- Articolo 62 - Materiali ornamentali

## TITOLO III – CONCESSIONI

### CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 63 - Sepolture private
- Articolo 64 - Durata delle concessioni
- Articolo 65 - Modalità di concessione
- Articolo 66 - Uso delle sepolture private
- Articolo 67 - Manutenzione, canone periodico
- Articolo 68 - Costruzione delle opere - Termini

## CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 69 - Divisione, Subentri

Articolo 70 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 75 anni

## CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 71 - Revoca

Articolo 72 - Decadenza

Articolo 73 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

Articolo 74 - Estinzione

## TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI, IMPRESE, POMPE FUNEBRI

### CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 75 - Accesso al cimitero

Articolo 76 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Articolo 77 - Responsabilità - Deposito cauzionale

Articolo 78 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Articolo 79 - Introduzione e deposito di materiali

Articolo 80 - Orario di lavoro

Articolo 81 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Articolo 82 - Vigilanza

Articolo 83 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

### CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 84 - Attività funebre

Articolo 85 - Autorizzazione e condizioni ostative

Articolo 86 - Tutela del dolente

Articolo 87 - Sale per il commiato

## TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

### CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 88 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Articolo 89 - Catasto cimiteriale e registrazioni

Articolo 90 - Annotazioni in catasto cimiteriale

Articolo 91 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Articolo 92 - Registro dei defunti

Articolo 93 - Scadenziario delle concessioni

### CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 94 - Aree e spazi di sepoltura per animali d'affezione

Articolo 95 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

Articolo 96 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Articolo 97 - Concessioni pregresse

Articolo 98 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Articolo 99 - Sanzioni

### CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 100 - Tutela dei dati personali

Articolo 101 - Entrata in vigore ed abrogazione precedenti disposizioni

Articolo 102 - Pubblicità del Regolamento

Articolo 103 - Rinvio dinamico

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 Oggetto del regolamento

1.- Il presente regolamento, ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare comunale, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2.- Tale regolamento integra il testo vigente delle disposizioni e dei provvedimenti di prassi amministrativa, statali e regionali, appresso elencati:

- Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
- L. 30.3.2001, n. 130;
- L.R. 18 novembre 2003, n. 22;
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254;
- R.R. 9 novembre 2004, n. 6,
- Delibera G.R. Lombardia 21 gennaio 2005, n. 20278.

### Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;
- cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- campo comune: area del cimitero, destinata alla inumazione dei cadaveri, non affidata in concessione a privati;
- camposanto o cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- cella cineraria: loculo destinato ad accogliere una o più urne cinerarie;
- cella ossaria: loculo destinato ad accogliere una o più cassette di resti ossei e/o più urne cinerarie;
- ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- cinerario comune: struttura destinata alla conservazione indistinta di ceneri;
- cimitero o camposanto: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

- cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- colombaro o loculo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei;
- concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa rilasciata dal comune;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;
- deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, cioè dopo almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, o dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, cioè prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- loculo: vano ricavato anche all'intero delle tombe di famiglia destinato all'accoglimento di un feretro, oppure una o più urne cinerarie o cassette di resti ossei;
- medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa e ceneri;
- resti mortali: esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, ceneri, ossa, parti anatomiche riconoscibili ed altri ad essi assimilabili;
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sepoltura privata: tomba, loculo o fossa dati in concessione o costruiti su aree date in concessione;
- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
  - tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
  - tomba di famiglia: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
  - traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
  - trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
  - trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
  - tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
  - urna cineraria: contenitore di ceneri.
2. Per le definizioni non risultanti dal precedente comma, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia o, in difetto, dal senso comune dei termini.

### **Articolo 3 Competenze**

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif. Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2.- I servizi inerenti la polizia mortuaria, le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del titolo V della parte I decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3.- Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

### **Articolo 4 Responsabilità**

1.- Il comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico o di terzi affidatari e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.

2.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

3.- I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.



## **Articolo 5**

### **Presunzione di legittimazione**

1.- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci od altri simboli, lapidi, busti, ecc.) o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.

2.- Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvo i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunali o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.

3.- L'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4.- Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

## **Articolo 6**

### **Servizi gratuiti ed a pagamento**

1. 1.- Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:
  - a. la visita necroscopica;
  - b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate al successivo art.18;
  - d. il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 19;
  - e. la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune ai sensi dell'art. 5 della Legge 30 marzo 2001 n. 130 "Tariffe per la cremazione";
  - f. la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - g. la dispersione delle ceneri in cinerario comune ai sensi dell'art. 5 della legge 30 marzo 2001 "Tariffe per la cremazione"
  - h. l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune o residenti in esso al momento del decesso;
  - i. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 16.
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali, cui spetta la determinazione e l'aggiornamento dell'indice della situazione economica qualificante lo stato d'indigenza o dell'indice della situazione economica equivalente qualificante lo stato di bisogno della famiglia.
3. Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione

- comunale ed i mezzi di copertura.
4. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.
  5. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati;
  6. Le tariffe delle concessioni cimiteriali vengono adottate ed adeguate all'indice Istat sul costo della vita come previsto dall'art. 54 della Legge 449/1997 ogni anno con apposito atto della Giunta Comunale.

## **Articolo 7**

### **Atti a disposizione del pubblico**

1.- Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2.- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale, nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., con richiamo all'art. 7 della Legge n. 130 del 30.03.2006.

CAPO II  
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E TRATTAMENTO SUL CADAVERE

**Articolo 8**  
**Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte**

1. La denuncia delle cause di morte è effettuata secondo le modalità e flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro 24 ore dal decesso all'ufficio di stato civile.
2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante. In caso di assenza del medico curante, la denuncia è effettuata da colui che ne assume le funzioni.
3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata al medico che esegue detti accertamenti.
4. Nei casi di malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele approvate dalla Giunta Regionale.
5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misura di emissione radiante da parte del feretro, che deve risultare non superiore al limite ammissibile previsto per l'esposizione della normativa nazionale vigente in materia di radioprotezione;
6. L'accertamento di morte, con modello approvato dalla Giunta Regionale, è effettuato, su richiesta dell'Ufficiale dello Stato Civile:
  - a) dal Direttore sanitario o medico suo delegato, ove il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione,
  - b) dal Direttore o Responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura socio-sanitaria o socio assistenziale;
  - c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di morte in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.
7. L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le 8.00 del primo giorno feriali successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.

**Articolo 9**  
**Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/90.
2. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
  - a) alla sala del commiato,
  - b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria,
  - c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune,
  - d) alla propria abitazione o dei familiarii cui trasporti sono a carico dei familiari richiedenti.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del recupero e trasporto di salma di persona accidentata dall'Autorità Giudiziaria ed il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del DPR 285/90, il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
4. L'uso delle strutture sanitarie pubbliche per il ricevimento dei cadaveri assolve il Comune agli obblighi di cui agli art. 12 e 13 del D.P.R. n. 285/1990.
5. Le sale del commiato autorizzate dal Comune ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Regionale n. 6 del 9.11.2004 sono a servizio di chiunque ne richieda la prestazione, ed ogni singolo utilizzo delle suddette sale è

soggetto ad autorizzazione amministrativa comunale, la cui istruttoria è soggetta al previo versamento della tariffa prevista.

6. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee e con la presenza di sorveglianza o apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rilevazione.
7. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
8. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda S. L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964 n. 185.

#### **Articolo 10**

##### **Cadaveri a disposizione della scienza**

1. I cadaveri di coloro che in vita, abbiano espresso esplicito consenso ovvero quelli per i quali si sia manifestato disinteresse da parte dei familiari possono essere utilizzati per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, ai sensi dell'art. 32 del R.D. 31.08.1933 n. 1592.
2. L'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto e predisposto secondo le normative vigenti.
3. Le spese di trasporto dal luogo di decesso alla sede della struttura abilitata ed il successivo trasporto per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle per seppellimento, tumulazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.
4. I cadaveri di cui all'art. 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro medio identificativo, anche elettronico, che riporti annotate le generalità del defunto.
5. E' vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio.

#### **Articolo 11**

##### **Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico**

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto attiene l'accertamento di morte, segue le norme previste dalla vigente legislazione nazionale.
2. In caso di decesso a domicilio, ove il defunto abbia manifestato la volontà di donare le cornee ovvero i familiari diano il consenso al prelievo suddetto, il medico curante o i familiari informano l'ASL competente o la Banca delle cornee per il prelievo.

#### **Articolo 12**

##### **Imbalsamazione e tanatoprassi**

1. I trattamenti per l'imbalsamazione del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte.
2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione presentata da medici legalmente abilitati deve essere trasmessa al Comune che l'autorizza ed all'ASL competente che ne controlla l'esecuzione, corredata dal procedimento che si utilizzerà, del luogo e la data del trattamento.
3. Qualora durante le operazioni di imbalsamazione si abbia il fondato sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico che procede deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
4. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente.
5. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o malattie infettive.

CAPO III  
FERETRI

**Articolo 13**  
**Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 14.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro e rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'ARPA deve procedere alla misurazione dell'emissione radiante da parte del feretro, che non deve superare il limite ammissibile previsto per l'esposizione della popolazione generale dalla normativa nazionale vigente. Di conseguenza il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

**Articolo 14**  
**Verifica e chiusura feretri**

1. L'addetto al trasporto del cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta Regionale, in cui dichiara l'identità del cadavere corrispondenti con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto ed al seppellimento, il confezionamento del feretro secondo quanto previsto dal regolamento regionale e che sono state adottate le necessarie cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 4, comma 3 della L.R. n. 22 del 18.11.2003;
2. La chiusura del feretro è fatta dall'addetto al trasporto di cadavere, che a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura sia sul documento. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del Comune dove ha sede l'esercente ed il numero dell'attività.
3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alle documentazioni che lo accompagnano, per le registrazioni di cui all'art. 5 della L.R. e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.
4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica effettuate dall'addetto al trasporto sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere.

**Articolo 15**  
**Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità e rispettare quanto previsto dall'allegato 3 del regolamento Regionale del 09.11.2004;
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed all'allegato del Regolamento Regionale;
    - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 24, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui al DPR 10.09.1990 N. 285 ed al Regolamento Regionale, Allegato 3;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del DPR 10.09.1990 n. 285;

e) per la cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d) laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a mm. 0,660 se di zinco e non inferiore a 1.5 mm se di piombo.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole e speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità ed a norma dell'Allegato 3) del Regolamento Regionale

#### **Articolo 16** **Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 15 comma 1, lettera a) e lettera e) sub I per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali, previa relazione dell'Assistente Sociale competente, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

#### **Articolo 17** **Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV  
TRASPORTI FUNEBRI

**Articolo 18**  
**Modalità del trasporto e percorso**

1.- I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

2.- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma o cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3.- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4.- Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5.- Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6.- Il competente organo vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità'.

**Articolo 19**  
**Trasporti funebri**

1.-Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro dei servizio.

2. - Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. là dove determinato.

3.- Il Comune può richiedere agli esercenti l'attività funebre il servizio obbligatorio di trasporto salma o cadavere nei casi d'indigenza del defunto ed il servizio di raccolta e trasferimento dei deceduti sulla pubblica via o pubblici luoghi ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Regionale del 09.11.2004.

4.- Nei casi di cui al comma 3 resta a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, ed il pagamento della tipologia del trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da concordare, con la Società di trasporto funebre.

5.- I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

**Articolo 20**  
**Orario dei trasporti**

1.- I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco. Con lo stesso provvedimento, il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2.- Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria stabilisce d'ufficio l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato del trasporto funebre, del cimitero e dell'azienda unità sanitaria locale, ove necessario.

### **Articolo 21** **Riti religiosi o civili**

1.- I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

2.- Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

3.- Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

4.- Il Comune garantisce, a norma dell'art. 2 della Legge Regionale n. 22 del 18.11.2003 idoneo spazio pubblico assicurando lo svolgimento dei funerali civili.

### **Articolo 22** **Trasporto di salme**

1.- Nei trasporti di salma (**il corpo inanimato di una persona fino all'accertamento di morte**) di cui all'art. 4, comma 4, della Legge regionale, il medico curante o comunque appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, compila apposito documento, su modello approvato dalla Giunta Regionale.

2.- Il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo idonea autofunebre, sulla quale siano adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno.

3.- Del trasporto è data preventiva comunicazione anche per fax o altra via telematica, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica di cui al comma 1:

- a) all'Ufficiale di Stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del Comune cui è destinata la salma;
- b) all'ASL competente per il luogo di destinazione;
- c) al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione.

4.- Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il Responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza e dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette dette informazioni anche ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

### **Articolo 23** **Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività**

Nel caso di morte per malattie infettive-diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

### **Articolo 24** **Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione**

1.- Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2.- L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione



rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall' autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3.- All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica de feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4.- I cadaveri provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

5.- L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alle documentazioni che lo accompagnano, per le registrazioni di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale e per la verifica della integrità del sigillo.

#### **Articolo 25** **Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1.- Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati.

#### **Articolo 26** **Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di cadaveri per o da altro Stato a diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l' Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 Luglio 1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 10.09.1990 n. 285, nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento, le cui autorizzazioni sono rilasciate dal Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lette C) della Legge Regionale 06 marzo 2002 N.4.

Per detti trasporti le funzioni di verifica effettuate dall'addetto al trasporto sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere.

#### **Articolo 27** **Trasporto di ossa, ceneri, resti mortali ed esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi**

1.- Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di polizia Mortuaria.

2.- Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministero 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

3.- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4.- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

5.- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

## **Articolo 28**

### **Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio**

1.- Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2.- L' idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

3.- Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, se esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria ed avente le caratteristiche di cui al presente articolo.

## **TITOLO II**

### **CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE**

## CAPO I CIMITERI

### **Articolo 29 Elenco cimiteri**

1.- Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., il comune provvede al servizio del seppellimento in uno dei cimiteri presenti sul territorio come stabilito nel piano regolatore cimiteriale; i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Piateda sono:

- Cimitero Piateda Centro;
- Cimitero di Boffetto;
- Cimitero di Piateda Alta;
- Cimitero di Ambria (Giardino delle rimembranze);

- I campi per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe. Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità,

Analogamente deve procedersi per le inumazioni nei loculi/colombari, cellette ossario e cinerarie.

### **Articolo 30 Disposizioni generali – Vigilanza**

1.- E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., e dell'A.S.L. competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

3.- Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, o l'affidamento a terzi secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3, della Legge Regionale, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e succ. modif.

4.- Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5.- Competono esclusivamente al comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6.- Il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **Articolo 31 Reparti speciali nel cimitero**

1.- Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2.- Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

3.- Si dà atto che gli arti anatomici, di norma, vengono cremati a cura ed onere dell'azienda unità sanitaria locale, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di

quanto previsto in tariffa.

4.- In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal consiglio comunale.

### **Articolo 32** **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1.- Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone decedute nel territorio del comune oppure che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune; sono assimilati ai residenti del Comune di Piateda, gli abitanti della frazione Busteggia in Comune di Montagna in Valtellina, (Via Busteggia) che storicamente appartengono a nuclei familiari originari di Piateda.

2.- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti: i cadaveri delle persone che risultino essere state concessionarie, o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata;

a) i cadaveri di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo o cura;

b) i cadaveri di persone non residenti e non originarie, ma che per la loro sepoltura gli aventi diritto stipulino un contratto di concessione cimiteriale di acquisto temporaneo di area o loculo, previa verifica della disponibilità della concessione;

i cadaveri di persone che hanno avuto la residenza nel Comune, qualora vi sia disponibilità di posti e previa stipula di un contratto di concessione;

3.- Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4.- Sono, altresì, ricevute le parti anatomiche riconoscibili di cui all'articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

5.- Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 31, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi nell'ordine, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.

CAPO II  
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

**Articolo 33**  
**Disposizioni generali**

1.- Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.

Dopo dieci anni dalla data dell'inumazione, la legge impone di trarre dalla terra i resti delle salme perché possano essere collocate in altro luogo per consentire il necessario turno di rotazione. Se la salma non è ancora del tutto mineralizzata deve essere di nuovo inumata per altri 5 o 10 anni a seconda dello stato del cadavere.

2.- Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione ad inumazione ordinarie, il cimitero dispone pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo articolo 35, nonché la Legge Regionale n. 22 del 18.11.2003 e susseguente Regolamento Regionale.

4.- Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

**Articolo 34**  
**Piano regolatore cimiteriale**

1.- Il Comune ha adottato un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni. Entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il consiglio comunale procede all'aggiornamento, un piano regolatore cimiteriale, ai sensi del capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni, includendo anche eventuali cimiteri particolari esistenti nel comune.

2.- Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda unità sanitaria locale. Si applica l'articolo 139 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

3.- Nella elaborazione del piano, il responsabile del servizio di polizia mortuaria deve tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie ossario o cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre e relativi fabbisogni;
- d) della necessità di creare maggiori disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti individuate nel Regolamento Regionale e della realizzazione di loculi aerati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale nonchè i monumenti funerari di pregio, per cui provvedere alla conservazione o al restauro;
- g) della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- h) della necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
- i) della necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
- j) ogni altro elemento utile e necessario per la programmazione, con la finalità di assicurare il fabbisogno cimiteriale e di adeguamento alle prescrizioni del Regolamento Regionale.

4.- Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private e per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) area appositamente destinate alla dispersione delle ceneri;(giardino delle rimembranze)
- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune;
- i) camera mortuaria (deposito mortuario art. 9 comma 1 del r. r.)
- j) spazi per il culto, funerali civili o per esequie prima della sepoltura.

5.- La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6.- Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. Il cinerario comune e l'ossario comune possono essere costituiti da un unico manufatto costruito al di sopra o sotto il livello del suolo realizzato in modo tale che le ceneri e le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse in cinerario comune. Il cinerario comune in base al piano regolatore cimiteriale adottato è stato individuato nel Cimitero di Piateda Centro.

7.- Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.

8.- Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III  
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

**Articolo 35**  
**Inumazione**

1.- Le sepolture per inumazione sono della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata, salvo quanto disposto dall'art. 33.

2.- Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Dette aree sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non invadono lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri e sono provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

3.- Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

4. - Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno e per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o delle norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, oppure in occasione delle operazioni di inumazione, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

5.- Le fosse per inumazione di cadaveri di persone ai oltre 10 anni di età debbono avere una profondità compresa fra 1,5 e 2 metri. Nella parte più profonda debbono avere la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,30 da ogni lato. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni debbono avere una profondità compresa fra 1,0 e 1,5 metri, nella parte più profonda debbono avere la lunghezza di 1.50 metri e la larghezza di 0.50 metri e debbono distare l'una dall'altra almeno 0.30 metri per ogni lato.

6.- Per i nati morti e prodotti abortivi per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro, con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0.30 metri per ogni lato. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza l'obbligo di distanze l'una dall'altra fossa, purchè ad una profondità di almeno 0,70 metri.

7.- Il fondo della fossa per inumazione di deve trovare alla distanza di almeno 0.50 metri dalla falda freatica e può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria nell'intorno del feretro. Tra il piano di campagna del campo di inumazione ed i supporti deve essere interposto uno strato di terreno non inferiore a 0.70 metri.

**Articolo 36**  
**Cippo**

1.- Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune o dal gestore del cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. - A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, di un copri tomba che lasci scoperta, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno, per almeno 0.6 metri quadrati la superficie della fossa per gli adulti e di 0,3 metri quadrati per la fossa di bambini; e/o di una lapide non superiore a cm. 100 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

3.- Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4.- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10



settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

5. – Misura della cordata: adulti cm. 160 x 70  
bambini cm. 160 x 70

### **Articolo 37 Tumulazione**

1.- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dai concessionari di aree o, anche, dal comune, in cui siano conservati le spoglie mortali in feretri, cassette o urne, per un periodo di tempo determinato o, se sorte prima del 10 febbraio 1976, per durata indeterminata, ove risulti espressamente dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

2.- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3.- I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettive od individuali .

In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in uno stesso loculo.

4.- Nel loculo, sia o meno presente il feretro, possono essere collocate una o più cassette per resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservati, in relazione alla capienza.

5.- Il Comune autorizza la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verifica il rispetto del progetto autorizzato.

6.- Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

7.- I requisiti dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004, sono stabiliti dall'allegato 2 del Regolamento Regionale stesso, che è parte integrante di questo Regolamento Comunale.

8.- Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.

9.- Per un periodo massimo di vent'anni dall'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 6/2004 è consentita la tumulazione in deroga al comma 4 dell'art. 16 del suddetto Regolamento, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso , in presenza di tutte le condizioni stabilite dalle lettere a) b) c) d) e) f) del comma 8 dell'art. 16 del vigente Regolamento Regionale. In mancanza di una o più condizioni di cui al citato comma 8, e in ogni caso decorso il termine di venti anni sopraccitato, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite invece tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.

10.- Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per le modalità di tumulazione e per le caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli articoli 76 o 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 o, per entrambe, le norme di legge e regolamento regionali. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, oltre all'impiego di appositi strumenti debitamente approvati, dovranno inoltre sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, essere realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, anche con l'utilizzo di apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

### **Articolo 38 Deposito provvisorio**

1.- A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2.- La concessione provvisoria è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolcri privati;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato.

3.- La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi

rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

4.- Il canone di utilizzo è giornaliero o mensile, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Il canone di utilizzo non può essere in alcun modo computato come anticipazione di una concessione.

5.- Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.

6.- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il comune od il soggetto gestore del cimitero, previa diffida, provvede a inumare la salma in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le relative tariffe applicabili alle operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

7.- Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e, in ogni caso, previo pagamento delle tariffe previste per le operazioni e prestazioni richieste.

8.- E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV  
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

**Articolo 39**  
**Esumazioni ordinarie**

1.- Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, a seguito di constatata non mineralizzazione dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.

2.- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di ottobre a quello di aprile, escludendo luglio e agosto. Le esumazioni ordinarie devono essere eseguite nelle prime ore del mattino e comunque non oltre le ore 11.00.

3.- Spetta all'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere sia o meno scheletrizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo un parere in linea di massima del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale.

4.- In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di scheletrizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali

**Articolo 40**  
**Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1.- Compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune. Compete al responsabile del servizio cimiteriale del comune la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

2.- Annualmente, il responsabile del servizio cimiteriale del comune cura la stesura di tabulati od elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo.

3.- L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

**Articolo 41**  
**Esumazione straordinaria**

1.- L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, comunque compatibilmente con le operazioni di decomposizione del cadavere previa autorizzazione della competente A.S.L..

2.- Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, esclusi i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Le esumazioni straordinarie di norma devono essere eseguite nelle prime ore del mattino e comunque non oltre le ore 11.00.

3.- Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4.- Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite, anche in deroga da quanto previsto dal comma precedente e con le cautele e prescrizioni dettate, caso per caso, dal competente organo dell'azienda unità

sanitaria locale, alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tal e ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

5.- Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano le normali tariffe previste dall'allegato, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

## **Articolo 42 Estumulazioni**

1.- Le estumulazioni di feretri si suddividono in estumulazioni alla scadenza della concessione, ordinarie, o estumulazioni prima della scadenza della concessione, straordinarie.

2.- Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.

3.- Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 30 anni;
- su ordine dell'autorità giudiziaria.

4.- Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cimiteriale del comune o del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, a partire dall'intero mese antecedente e per tutto l'anno successivo.

5.- I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6.- I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 44, che si rinvergono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune o sottoposti a cremazione, a termini dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130.

7.- Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa scheletrizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura [asportazione preventiva] della cassa di zinco. In tal caso, è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali anche con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di scheletrizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

8.- Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

9.- A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e, ove necessario, rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

10.- Le estumulazioni alla scadenza della concessione, come sopra definite, sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

## **Articolo 43 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1.- Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

2.- Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applicano le normali tariffe previste, da corrispondersi anticipatamente a cura di chi abbia richiesto il provvedimento di esumazione straordinaria all'autorità giudiziaria.

3.- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.

4.- Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 6.

#### **Articolo 44**

##### **Raccolta delle ossa**

1. - Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, ovvero anche in campo comune ove è già inumato un congiunto.

2. - E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa o ceneri anche in loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa o le ceneri dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e il cognome del defunto attenendosi inoltre alle disposizioni della circolare della Regione Lombardia n. 19/SAN del 06 aprile 1992.

#### **Articolo 45**

##### **Oggetti da recuperare**

1.- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2.- Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3.- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.

4.- Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5.- Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

#### **Articolo 46**

##### **Disponibilità dei materiali**

1.- I materiali e le opere installate sulle sepolture, siano esse normali inumazioni o sepolcri privati, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, previa documentazione, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con il metodo dell'asta pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le aree possono essere nuovamente concesse.

2.- Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado in qualsiasi linea, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3.- Le croci e altri simboli religiosi, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4.- Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5.- Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V  
CREMAZIONE

**Articolo 47  
Crematorio**

1.- Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si utilizza l'impianto funzionante più vicino.

2.- Per quanto concerne le tariffe per la cremazione e le operazioni ad essa connesse, si richiamano gli art. 1, 2, 3 del D.M. 1<sup>a</sup> luglio 2002 del Ministero dell'Interno.

**Articolo 48  
Cremazione**

1.- La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'art. 3 comma 1, lettera b), della Legge n. 30 marzo 2001, n. 130, previo accertamento della morte, effettuato dal medico necroscopo. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

2.- Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di loro residenza, trasmette il processo verbale all'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, nelle forme consentite dalla legge, anche per via postale, telefax o telematica. Nel caso in cui l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza degli aventi diritto, situato in regione diversa dalla Lombardia, rifiuti di verbalizzare la dichiarazione, si dovrà accettare il luogo del processo verbale, un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva dello stesso.

3.- Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'Ufficiale dello stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso informa il Comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

4.- L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

- a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

5.- La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla ASL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 15 luglio 2003 n. 254.

6.- La cremazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile previa acquisizione, nella forma di autocertificazione, dell'assenso del coniuge, o in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74, 75, 76 e 77 del C.C. o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

7.- Per le ossa contenute in ossario comune è il Comune nel cui territorio è sito l'ossario, a disporre per la cremazione.

8.- Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

**Articolo 49  
Dispersione delle ceneri**

1.- La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ove è avvenuto il decesso secondo la

volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nei modi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) numeri 1 e 2, della legge 130/2001, ovvero in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 14 del 25.01.2007 "Modifiche al R.R. 09.11.2004 n. 6", dall'Ufficiale dello Stato Civile in cui si trova il cimitero. La dispersione è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco.

2.- Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3.- Alla richiesta deve essere allegato il documento di cui all'art. 7, comma 5, della Legge Regionale, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale Lombardia, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri ed il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'art. 7, comma 2, della L.R.

Copia del documento è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il Comune ove è avvenuto il decesso. Una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.

4.- Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

5.- La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal primo comma.

6.- La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione o da suo incaricato, o in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.

## **Articolo 50** **Affidamento dell'urna cineraria**

1.- L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2.- La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o esumazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

3.- In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4.- I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5.- Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.



6.- Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.

7.- Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a) dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- c) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

### **Articolo 51**

#### **Autorizzazione alla sepoltura di urne**

1.- La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene tumulata od inumata, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

### **Articolo 52**

#### **Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie**

1.- Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, cognome, la data di nascita e la data di morte del defunto.

2.- Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del DPR n. 285/1990, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.

3.- Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

4.- La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

5.- La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

### **Articolo 53**

#### **Modalità conservative delle urne**

1.- Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, in cimitero, in cappelle private fuori dal cimitero, in tumulazioni privilegiate, in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti.

2.- Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in nicchia cineraria. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono di cm. 40x40x40.

3.- Le urne cinerarie possono essere altresì interrate, se contenute in contenitore avente almeno dimensioni minime interne di cui al comma precedente, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi.

4. La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l'urna debba essere di materiale biodegradabile ed inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.

5.- Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere le dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che di larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di 40 cm. Tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto resistente riportante i dati anagrafici del defunto ed il numero identificativo assegnato se in cimitero.

6.- In caso di affidamento familiare l'urna deve essere contenuta in colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta.



**Articolo 54**  
**Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate**

1.- 1.- Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

2.- Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di 60 giorni consecutivi. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui all'articolo 7.

3.- A questo fine, il responsabile dei servizi di polizia mortuaria provvede a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete all'ufficiale dello stato civile, su richiesta del responsabile del servizio di polizia mortuaria acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessario altra formalità.

4.- Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al comma 1.

CAPO VI  
POLIZIA DEI CIMITERI

**Articolo 55**  
**Orario**

- 1.- Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato:  
periodo invernale (da novembre a marzo) dalle ore 8.00 alle ore 17.00;  
periodo estivo (da ottobre ad aprile) dalle ore 7.00 alle ore 20.00;  
Il sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. può modificare l'orario suddetto.
- 2.- L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

**Articolo 56**  
**Disciplina dell'ingresso**

- 1.- Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2.- E' vietato l'ingresso:
- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone ceche;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

**Articolo 57**  
**Divieti speciali**

- 1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi, nonché depositare fiori e altri oggetti sui viali e nei viali;
  - e) le piante ornamentali non devono essere di altezza superiore a m. 1 e comunque non devono invadere i viali e le altre tombe
  - f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria . Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - m) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - n) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - o) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
  - p) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previo affidamento ai sensi dell'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.;

q) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.

2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

### **Articolo 58** **Riti funebri**

1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose, che non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

### **Articolo 59** **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni**

1.- Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

2.- Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano; salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

4.- Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5.- Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6.- Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

7.- Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo. È pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. Gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

### **Articolo 60** **Lastre di chiusura ed ornamenti**

1.- Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune. Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento.

2.- Sono ammessi ritratti a smalto e in porcellana.

3.- Le opere murarie di chiusura dei singoli loculi verranno fatte eseguire dal concessionario.

### **Articolo 61** **Fiori e piante ornamentali**

1.- È consentito il collocamento di fiori freschi, di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo, in relazione alla specifica essenza vegetale impiegata, non superino le

altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. Gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o depositi.

2.- Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.

3.- Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o depositi e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.

4.- In tutti i cimiteri, ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

## **Articolo 62** **Materiali ornamentali**

1.- Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria, provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3.- I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4.- Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 46, in quanto applicabili.

**TITOLO III**

**CONCESSIONI**

CAPO I  
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

**Articolo 63**  
**Sepulture private**

1.- Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del DPR 10.02.2000 n. 361, o a enti morali l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste dal regolamento. Il Comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.

2.- Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale di cui agli articoli 34 e seguenti e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.

3.- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

4.- Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

5.- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività.

6.- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

7.- Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dal Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004, rispettivamente per le tumulazioni ed esumazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

8.- La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi dell'articolo 107, comma 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio, cui compete l'istruttoria dell'atto.

9.- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.

10.- I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida del Comune, sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento.

11.- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante *pro tempore*, i concessionari/e;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

12.- E' ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile.

**Articolo 64**  
**Durata delle concessioni**

1.- Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e secondo quanto stabilito dal presente Regolamento Comunale, e comunque di durata non superiore a 75 anni.

2.- Le concessioni relative alle sepolture e tumulazioni sono le seguenti:

- a) aree per tombe di famiglia da realizzare direttamente dai privati, in murature biposto o triposto (m. 1.40x2.70): la durata della concessione è fissata in anni 75, salvo rinnovi;
- b) tombe di famiglia in muratura già realizzate a 3 posti: la durata della concessione è fissata in anni 75;
- c) colombari e loculi individuali: la durata della concessione è fissata in anni 30 o 75;
- le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle tombe di famiglia, sono conformi a quelle previste per i colombari
- d) cellette ossario individuali e cellette cinerarie per le ceneri di cadavere cremato: la durata della concessione è fissata in anni 30, e verrà disposta solo in caso di reale necessità; le file partiranno dall'alto verso il basso e da destra verso sinistra.
- 3.- A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.
- 4.- Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data della richiesta nonché, in ogni caso, la data di scadenza.
- 5.- E' consentito il prolungamento di concessione per un periodo pari a quello occorrente, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione.
- 6.- Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. In tutti i casi di prolungamento di concessione, è dovuto il canone stabilito in tariffa previsto al momento della richiesta.

### **Articolo 65** **Modalità di concessione**

- 1.- La sepoltura, individuale privata di cui al quinto comma, lettera a) dell'articolo 63, può concedersi solo in presenza:
- del cadavere o ceneri per i loculi e le poste individuali;
  - dei resti per gli ossarietti;
  - delle ceneri per le nicchie per urne.
- 2.- L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- 3.- La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 4.- Le concessioni di sepoltura in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, eccettuato il caso di prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado oppure, indipendentemente dall'età, sia coniuge superstite del defunto, purchè nei limiti consentiti dal presente regolamento e dal piano cimiteriale.
- 5.- La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 lettera b) dell'articolo 63, è data in ogni tempo secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
- 6.- La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto.
- 7.- Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale o di costruzione *ex-novo* di cimitero, è data facoltà al comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

### **Articolo 66** **Uso delle sepolture private**

- 1.- Salvo quanto già previsto dagli articoli 64 e 65, il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri del concessionario, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2.- Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.
- 3.- Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal

coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.

4.- Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

5.- Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.

6.- I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif., sperando comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.

7.- L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. od istanza avente la forma di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. del titolare della concessione depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno 5 anni prima del decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura, la quale potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione e, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutte le salme, di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro.

8.- Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

9.- Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto.

10.- Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *jure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.

11.- Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

#### **Articolo 67**

##### **Manutenzione, canone periodico**

1.- La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2.- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

#### **Articolo 68**

##### **Costruzione delle opere – Termini**

1.- Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 76 ed alla esecuzione delle opere relative entro 12 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2.- Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3.- Per motivi da valutare dal Responsabile competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi ai termini predetti.



CAPO II  
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

**Articolo 69**  
**Divisione, Subentri**

1.- Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2.- La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif.; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata anche separatamente da tutti gli stessi.

3.- Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

4.- Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5.- La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6.- Con atto pubblico o scrittura privata autenticata debitamente depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune.

7.- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 66 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8.- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 66, che assumono la qualità di concessionari.

9.- In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

10.- Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.

11.- Trascorso il termine complessivo di 3 anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

12.- La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 66, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

13.- Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

**Articolo 70**  
**Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 75 anni**

1.- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non sia stata occupata da salma, resti mortali o resti cinerari, o quando la salma, resti mortali o cinerari siano trasferiti in altra sede. In tal caso il manufatto tornerà nella piena ed elusiva disponibilità del Comune, senza alcun rimborso riguardo alla somma pagata.

2.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

CAPO III  
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

**Articolo 71**  
**Revoca**

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione revocare le concessioni di qualsiasi area o manufatto concesso in uso per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico o artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico od artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

2.- Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 75 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3.- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

4.- Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

**Articolo 72**  
**Decadenza**

1.- La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 66;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 66, comma 3
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 67;
- f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 68, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 69 o vi sia l'estinzione della famiglia;
- h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2.- La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti *d)* e *g)* di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3.- In casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4.- La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

**Articolo 73**  
**Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza**

1.- La decadenza ha effetto dal momento in cui si è avvenuto il fatto da cui determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.

2.- Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li

abbiano posti in essere.

3.- Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

4.- Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

#### **Articolo 74 Estinzione**

1.- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessione avente diritto, ovvero la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2.- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3.- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

## **TITOLO IV**

### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

#### **IMPRESE**

#### **POMPE FUNEBRI**

CAPO I  
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

**Articolo 75**  
**Accesso al cimitero**

1.- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2.- Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare.

3.- L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal comune.

4.- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

5.- E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6.- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 57 a 58 in quanto compatibili.

**Articolo 76**  
**Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1.- I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal comune, su conforme parere del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

2.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

3.- Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

4.- I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari;

5.- La costruzione delle tombe e dei monumenti devono avvenire entro un anno dalla data della concessione dell'area e/o monumento. In mancanza l'Amministrazione Comunale procederà alla revoca del permesso, restituendo al concessionario o al successore il 70% del corrispettivo versato.

**Articolo 77**  
**Responsabilità – Deposito cauzionale**

1.- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2.- Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3.- Il comune procede allo svincolo del deposito cauzionale una volta che sia stato comprovata l'ultimazione delle opere e dei lavori autorizzati e trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, smaltimento di rifiuti, oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

**Articolo 78**  
**Recinzione aree - Materiali di scavo**

1.- Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2.- E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

3.- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

**Articolo 79**  
**Introduzione e deposito di materiali**

1.- E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2.- E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3.- Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4.- Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

**Articolo 80**  
**Orario di lavoro**

1.- L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

2.- E' vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

**Articolo 81**  
**Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1.- Il comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2.- Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

**Articolo 82**  
**Vigilanza**

1.- Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria, avvalendosi ove lo ritenga necessario di personale tecnico accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, lo svincolo del deposito cauzionale di cui all' articolo 77, previa definizione

della somma da trattenere ai sensi dell'articolo 75, comma 3.

### **Articolo 83** **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1.- Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero, segnalando al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.

2.- Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) tiene le chiavi della porta d'accesso e quella della casa mortuaria ed apre e chiude la porta di accesso al cimitero secondo l'orario stabilito e vigila l'accesso al cimitero, non tollerando l'asportazione e l'introduzione di qualsiasi oggetto senza regolare autorizzazione;
- e) provvede alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla deposizione delle salme nelle relative sepolture, provvedendo con rispetto, decenza e precauzione, allo scavo delle fosse secondo le prescritte misure, cura l'eliminazione delle pietre che saranno trasportate nel luogo fissato, deponendo il feretro solo nella terra;
- f) provvede alla esumazioni ed alle estumulazioni;
- g) vieta il collocamento di croci, lapidi, oggetti non decorosi e l'esecuzione di qualsiasi altro lavoro, senza il permesso scritto dell'Autorità Comunale;
- h) assiste gli incaricati delle autopsie che vengono effettuate nel cimitero provvedendo per le occorrenti esumazioni, estumulazioni, lavacri e disinfezioni;
- i) segnala al Responsabile del Servizio i danni e le relative riparazioni che si rendono necessarie sia alla proprietà comunale che alle sepolture private;
- j) segnala al Responsabile del Servizio qualsiasi arbitraria manomissione del cimitero;
- k) denuncia al Responsabile del Servizio ogni deficienza riscontrata dal punto di vista sanitario;
- l) indica al Responsabile del Servizio le tombe abbandonate per incuria, morte o irreperibilità dei congiunti del defunto, danneggiate oppure necessarie per riparazioni;
- m) rileva e segnala le tombe ove, trascorso un anno prescritto, non è stato provveduto alla costruzione del monumento funebre;
- n) vieta l'apertura di loculi o tumuli sia nei reparti comuni che nelle sepolture private, senza la preventiva autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio;
- o) vigila l'esecuzione dei lavori che devono essere eseguiti a regola d'arte e conformi al disegno debitamente approvato. Vigilerà inoltre durante l'esecuzione delle opere, che non vengano danneggiate le sepolture confinanti
- p) riceve i feretri contenenti i cadaveri e resti mortali destinati a sepoltura nel cimitero e ne consente l'uscita in base alle prescritte autorizzazioni;
- q) estirpa l'erba nascente sull'intera superficie del campo santo, comprese le sepolture private, almeno tre volte l'anno. Tutto il materiale ricavato da spurgo, estirpamento ecc. dovrà essere deposto nell'apposito reparto, con proibizione di trasporto fuori del cimitero in benché minima quantità, salvo che non sia stato disposto per il prescritto smaltimento dei rifiuti speciali cimiteriali;
- r) sgombra nei mesi invernali la neve dai piazzali e dai viali, ricavando adeguato passaggio verso le sepolture ed agevolando lo scolo delle acque e coprendo con sabbia gli strati ghiacciati pericolosi;
- s) provvede alla pulizia ed alla conservazione della Camera Mortuaria, attrezzi e materiali posti al servizio del cimitero ed affidati alla sua custodia;
- t) accerta che le fosse riempite di fresco non prestino screpolature o fenditure, nel qual caso, provvederà con terra vagliata ed umida allo otturazioni;
- u) sorveglia che non vengano arrecati guasti o alterazioni di ogni sorta da parte dei visitatori ai monumenti, ai cippi, alle sepolture in genere; nonché ai viali ed alle ornamentazioni cimiteriali;

3.- al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- c) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- d) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5.- Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle

altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## CAPO II ATTIVITA' FUNEBRE

### **Articolo 84 Attività funebre**

1. - L'attività funebre è svolta dai soggetti di cui all'art. 8 comma 2, della legge regionale in modo da assicurare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

2.- Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti l'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo, purchè non all'interno di strutture sanitarie, negli obitori poichè espressamente vietato dall'art. 33, comma 2 del Regolamento Regionale..

3.- Gli esercenti l'attività funebre espongono il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, nei locali in cui viene svolta l'attività funebre, e lo esibiscono a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

4.- I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre non possono:

- a) gestire obitori, depositi di osservazione o camere mortuari in strutture sanitarie;
- b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
- c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è obbligo la separazione societaria ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge regionale.

### **Articolo 85 Autorizzazione e condizioni ostative**

1.- Il Comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui all'art. 8 della legge regionale, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. Tale autorizzazione è comprensiva delle autorizzazioni già previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilità altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta, permangono gli obblighi autorizzativi vigenti, nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

2.- Per ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività funebre, i soggetti di cui all'art. 8 della legge regionale debbono dimostrare la sussistenza dei requisiti, fatte salve le condizioni ostative al rilascio, di cui all'art. 32 del Regolamento regionale del 09.11.2004.

### **Articolo 86 Tutela del dolente**

1. - Il Comune assicura e garantisce alla famiglia ed agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.

2. -Il Comune ai sensi dell'art. 8, comma 7, della Legge Regionale, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici.

3.- In ogni cimitero è assicurata la sorveglianza, anche in forma automatizzata, e garantito l'accesso ai dolenti nei giorni ed orari definiti dal presente regolamento.

### **Articolo 87 Sale per il commiato**

1.- I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire le sale di commiato idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie, ospedaliere, istituti di ricovero o cura, previa autorizzazione del Comune, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Regionale n. 6/2004.



## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

CAPO I  
DISPOSIZIONI VARIE

**Articolo 88**  
**Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1.- All'interno del cimitero principale del comune può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli Uomini Illustri", in cui la giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.

2.- Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

3.- E' altresì ammesso che il piano regolatore cimiteriale possa riservare aree o monumenti funebri a tali categorie con oneri a carico del comune o delle famiglie che lo richiedano, fermo restando che l'appartenenza a tali categorie compete alla giunta comunale.

**Articolo 89**  
**Catasto cimiteriale e registrazioni**

1.- Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2.- Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

3.- Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

**Articolo 90**  
**Annotazioni in catasto cimiteriale**

1.- Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2.- Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

**Articolo 91**  
**Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1.- Il personale addetto gestore del cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine

cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2.- In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli precedenti.

### **Articolo 92** **Registro dei defunti**

1.- Viene istituito il registro dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2.- Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta dei registri delle sepolture di cui agli articoli precedenti, annota in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3.- Per ogni defunto saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 89 in caso di concessione in uso o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

### **Articolo 93** **Scadenziario delle concessioni**

1.- Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predisponde, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

### **Articolo 94** **Aree e spazi di sepoltura per animali d'affezione**

1. – Nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali possono essere autorizzate, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione, a sistema sia di inumazione sia di tumulazione.

2. – Si richiamano e ci si attiene per quanto riguarda le autorizzazioni e la disciplina per il seppellimento degli animali d'affezione agli artt. 29 e 30 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

CAPO II  
NORME TRANSITORIE

**Articolo 95**  
**Efficacia delle disposizioni del regolamento**

1.- Le disposizioni contenute nel presente regolamento, si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2.- Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3.- Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

**Articolo 96**  
**Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

1.- Ai sensi dell'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.

2.- Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al responsabile del servizio di polizia mortuaria, su deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi e gli strumenti di controllo, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

**Articolo 97**  
**Concessioni pregresse**

1.- Salvo quanto previsto dall'articolo 95, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

**Articolo 98**  
**Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

1.- Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, trova applicazione l'istituto dell'"*immemoriale*", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.

2. – L'interessato dovrà produrre apposita istanza, con firma autenticata, con la quale chiederà al comune il riconoscimento del diritto d'uso dell'area cimiteriale coinvolta, dichiarando il grado di parentela con i defunti ivi sepolti, l'inesistenza di altri soggetti aventi titolo alla concessione e comunque fornendo tutte le notizie ritenute utili per il riconoscimento.

3.- Effettuati gli accertamenti di rito, a seguito di provvedimento dirigenziale, tra le parti sarà formalizzato il rapporto mediante stipulazione di apposita convenzione.

## **Articolo 99**

### **Sanzioni**

1.- Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 . 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.

2.- Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

CAPO III  
DISPOSIZIONI FINALI

**Articolo 100**  
**Tutela dei dati personali**

1.- Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

**Articolo 101**  
**Entrata in vigore ed abrogazione precedenti disposizioni**

1.- Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione

2.- Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

3.- Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

**Articolo 102**  
**Pubblicità del regolamento**

1.- Copia del presente Regolamento, a norma dell’art. 22 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Articolo 103**  
**Rinvio dinamico**

1.- Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme vigenti in materia.